REGOLAMENTO (CEE) N. 4172/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi delle sottovoci ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 21 49, ex 2204 29 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 59 della nomenclatura combinata, originari di Cipro (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, completato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua alcune disposizioni dell'accordo [1], prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 150 000 hl di vini liquorosi delle sottovoci ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 21 49, ex 2204 29 49, ex 2204 21 59 ed ex 2204 29 59 della nomenclatura combinata, originari di Cipro; che tale quantitativo va maggiorato del 5 % all'anno, a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo e, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo, ammonta per il 1988 a 157 500 ettolitri; che, entro i limiti di questo contingente tariffario, i dazi doganali applicabili sono progressivamente soppressi, secondo il ritmo e le condizioni stabilite negli articoli 5 e 16 di detto protocollo; che, tuttavia, il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità [2] prevede che il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore di detto regolamento, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, mentre la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che occorre quindi aprire tale contingente tariffario comunitario per il 1988;

considerando che a decorrere dalla data di apertura del predetto contingente la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale circostanza e fissare i codici della nomenclatura combinata, nonché i numeri del codice TARIC applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come «vini liquorosi» nel documento VI1 o nell'estratto VI2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 [3];

considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che, affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 822/87 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 [5];

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili — né a livello comunitario né a livello nazionale — dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingentale in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 84 del 16. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante della quota iniziale, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi doganali all'importazione nella Comunità, eccetto il Portogallo, per i prodotti qui di seguito elencati, originari di Cipro, sono sospesi ai livelli e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale
		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
		– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
		–– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
		––– altri:		
		––––– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
		––––– altri:	157 500	
09.1417	ex 2204 21 35	––––––– Vini bianchi:		5 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 39	––––––– altri:		4,5 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		––––– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		6,1 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
	ex 2204 21 49	––––– altri:		5,5 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
		– Vini liquorosi		
		––––– con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		6,9 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
	ex 2204 21 59	––––– altri:		6,2 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
		– Vini liquorosi		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale
		-- altri		
		--- altri:		
		---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		3,9 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
		----- altri:		
	ex 2204 29 35	------ Vini bianchi:		3,5 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
	ex 2204 29 39	– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		------ altri:		
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		5 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
	ex 2204 29 49	----- altri:		4,5 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
		– Vini liquorosi		
		---- con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		6,9 ECU/hl: dal 1° gennaio al 29 febbraio
	ex 2204 29 59	----- altri:		6,2 ECU/hl: dal 1° marzo al 31 dicembre
		– Vini liquorosi		

2. L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come «vini liquorosi» nel documento VI1 o nell'estratto VI2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 105 525 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote, che fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1988, ammontano a:

	(in ettolitri)
Benelux	115
Danimarca	60
Germania	1 890
Grecia	20
Spagna	20
Francia	20
Irlanda	60
Italia	20
Regno Unito	103 320

3. La seconda parte, pari a 51 975 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga al paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa viglia affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER